

LA DISCIPLINA DELLE CORSIE DI TRAFFICO MARITTIMO

La regolamentazione delle corsie di traffico marittimo in Italia fa riferimento a: COLREG 72
Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

Le principali normative che disciplinano le corsie e la navigazione sicura sono:

1. Codice della Navigazione (R.D. 327/1942): stabilisce i principi generali e l'ordinamento amministrativo, dettagli tecnici e le regole di rotta sono demandati ad altre normative.
2. Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 328/1952): contiene norme più specifiche, ma per le regole di navigazione in mare si rimanda alla normativa internazionale.
3. DPR del 15 febbraio 1952, n. 328: Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

Le "corsie di traffico marittimo" (**Traffic Separation Schemes - TSS**) sono sistemi di rotte prestabilite in aree ad alta densità di traffico, la cui osservanza è obbligatoria a livello internazionale.

La normativa di riferimento che stabilisce le "Regole per prevenire gli abbordi in mare" è il

COLREG '72 (*Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea*), ratificato dall'Italia con la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 e successive modifiche.

Il Codice della Navigazione italiano non elenca direttamente le regole specifiche sulle corsie, ma ne recepisce i principi attraverso l'applicazione del COLREG '72, che prevale in alto mare e nelle acque dove si applicano le regole internazionali.

In particolare, la Regola 10 del COLREG disciplina la condotta delle navi che navigano all'interno o in prossimità di dispositivi di separazione del traffico.

L'Appendice TS richiama le COLREG'72 – **Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare**, che è recepito nel nostro ordinamento tramite:

Livello

Norma

Internazionale **COLREG 1972**

Nazionale **Codice della Navigazione – e allegati tecnici**

Ordinanze delle Autorità Marittime (Capitanerie di Porto / Direzioni Marittime)

Collegamento tra Appendice TS e Normativa italiana

Nel documento è specificato che **né le RRS né i CdR possono modificare le COLREG**; tuttavia, possono modificare l'applicazione della **Regola 56.2 RRS solo ottenendo l'autorizzazione dell'Autorità Marittima locale**.

Le Capitanerie di Porto hanno infatti la competenza esclusiva di emanare norme integrative sulle condizioni di sicurezza nel loro ambito (art. 81 Codice della Navigazione e art. 59 Regolamento di Attuazione).

In pratica:

TS

Appendice TS	Condizione giuridica in Italia	Riferimento nel documento
Sezione A	Consentita solo con accordo dell'Autorità Marittima perché modifica l'applicazione delle COLREG ma consente l'uso del TSS“	richiede l'accordo dell'autorità marittima locale
Sezione B	Non richiede autorizzazione perché NON modifica le COLREG. La regola TS2 ha dimostrato di essere un modo efficace per tenere le barche... fuori da un TSS	vieta l'ingresso delle barche nel TSS (soluzione più sicura)
Sezione C	Consentita solo con accordo dell'Autorità Marittima, perché permette l'utilizzo del TSS in regata	Può essere utilizzata solo con l'accordo delle autorità marittime locali

DEFINIZIONE OPERATIVA PER L'ITALIA

Le regate in acque italiane devono rispettare sempre il COLREG e le ordinanze locali delle Capitanerie.

L'Appendice TS può essere applicata nel BdR solo se non riduce il livello di sicurezza previsto dalle norme nazionali.

Se il CdR vuole applicare Sezione A o C (che consentono l'uso del TSS), è obbligatorio ottenere l'autorizzazione preventiva della Capitaneria competente.

In caso contrario l'unica opzione applicabile legalmente è la Sezione B (divieto di ingresso nella TSS).

Norme sulla separazione del traffico marittimo (TSS)


Durante la regata tutte le imbarcazioni e i loro equipaggi sono tenuti al rispetto del Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG) e delle ordinanze dell'Autorità Marittima territorialmente competente.

Il CO potrà inserire al punto "REGOLAMENTI" del BdR/IdR una delle due opzioni seguenti:

Opzione 1	Divieto di ingresso nel TSS (Sezione B Appendice TS – nessuna autorizzazione necessaria)
<p><i>“È vietato l'ingresso delle imbarcazioni nelle aree di separazione del traffico marittimo (TSS) indicate nelle Istruzioni di Regata e/o nelle carte allegate. L'inosservanza costituisce violazione delle RRS modificata dall'Appendice TS Sezione B e potrà comportare penalità fino alla squalifica.”</i></p>	
Opzione 2	Utilizzo del TSS consentito con modifiche alla RRS (Sezione A o C Appendice TS – autorizzazione necessaria)
<p><i>“L'ingresso e la permanenza delle imbarcazioni nelle aree di separazione del traffico marittimo (TSS) sono consentiti secondo le condizioni stabilite nell'Appendice TS previa autorizzazione dell'Autorità Marittima competente. Tale autorizzazione è stata rilasciata con provvedimento n. ___ / ___ del ___ della Capitaneria di Porto di _____. ”</i></p>	

RESPONSABILITÀ DEI CONCORRENTI

Le imbarcazioni devono comportarsi in modo tale da non intralciare la navigazione delle navi che operano nel TSS. In caso di rischio di collisione, prevale sempre le COLREG e ogni imbarcazione deve intraprendere le azioni più efficaci per evitare l'abbordo, anche se ciò comporta l'allontanamento dalla linea o dal percorso di regata.



ALLEGATO

COLREG 72

Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=077U1085&art.dataPubblicazioneGazzetta=1978-02-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=3

Regola 10

Si applica alle navi che navigano all'interno di uno **schema di separazione del traffico**.

Le navi che lo attraversano devono farlo con un'angolazione il più possibile vicina ai 90 gradi rispetto alla direzione del traffico.
Le navi che navigano nella direzione principale dello schema dovrebbero, quando possibile, evitare di intersecare lo schema.

REGOLAMENTO DI REGATA DI WS

<https://www.federvela.it/federvela/normative-e-regolamenti/regole-di-regata/709-regolamento-di-regata-2025-2028/file.html>

RRS 56.2

Una barca deve rispettare la regola 10, schemi di separazione del traffico, delle NIPAM.

Nota: l'Appendice TS, Schemi di Separazione del Traffico (Traffic Separation Schemes), è disponibile sul sito web di World Sailing. Il bando di regata può modificare la regola 56.2 stabilendo che si applicano la Sezione A, la Sezione B o la Sezione C dell'Appendice TS

[\(https://www.sailing.org/tools/documents/AppendixTSTrafficSeparationSchemeRulesJanuary2021-%5B27332%5D.pdf\)](https://www.sailing.org/tools/documents/AppendixTSTrafficSeparationSchemeRulesJanuary2021-%5B27332%5D.pdf)